**della Commissione sanità e sicurezza sociale**

**sulla petizione 30 dicembre 2022 presentata dall'Associazione Phylax (Melide) “Per la valutazione e il giudizio del comportamento del Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali in merito al COVID-19”**

# 1. LA PETIZIONE

La petizione, presentata in data 30 dicembre 2022 dall'Associazione Phylax (Melide), ha come oggetto l'operato del sig. Claudio Zali in merito al COVID-19.

I petenti (primi firmatari: una Copresidente, sig.ra Lorenzelli Cincioni Loredana e il Direttore esecutivo, sig. Micheli Marcello), cogliendo la possibilità prevista dalla Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, che tra i diritti individuali prevede «*il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole*» (art. 8 cpv 2, lett l), chiedono di valutare e giudicare il comportamento del sig. Claudio Zali, attuale Presidente del Consiglio di Stato, per mancato svolgimento dei suoi compiti di supervisione e per inosservanza/infrazione delle leggi vigenti.

In particolare, essi si rivolgono «*al Gran Consiglio nella persona della Presidente sig.ra Lugina La Mantia affinchè vengano prese dal Gran Consiglio le relative misure a norma delle vigenti leggi in materia nei confronti del Presidente Zali, del Consiglio di Stato e del Cancelliere del Cantone*».

Ciò perché né il dr. Merlani né il dr. Zanini hanno risposto a quesiti postigli dall'Associazione rispettando la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT), così come la Cancelleria, la quale «*ha fatto orecchie di mercante*» e il sig. Zali, che «*non si è preoccupato di tali grandi inadempienze. È così che, a causa della mancatao supervisione di Zali del buon funzionamento degli organi dell'amministrazione, si è potuto svilire il senso della LIT*».

Di fatto, a seguito della dichiarazione a La Regione del 24.03.2022 del Farmacista cantonale, dr. Zanini, e del Medico cantonale, dr. Merlani, relativamente al numero di decessi (2'500) in più e al numero di ospedalizzazioni ulteriori (12'000) che avrebbe avuto la Svizzera senza il vaccino da febbraio a metà marzo 2022 e al fatto che per le persone vulnerabili e malate incontrare persone senza maschierina, pur portandola loro, è rischioso e che per proteggersi devono utlizzare la FFP2, l'Associazione Phylax, in data 28.03.2022 scriveva una lettera chiedendo a entrambi di fornire le prove scientifiche e statistiche di quanto dichiarato, a norma degli artt. 2, 5, 8, 9 e 13 della LIT..

Non avendo ricevuto risposta, in data 12 aprile 2022 l'Associazione ha mandato un sollecito ai due interessati, con copia al Cancelliere dello Stato, in quanto garante della LIT (art, 23 LIT).

Non avendo ricevuto risposta, il 09 maggio 2022 Phylax ha scritto al Cancelliere dello Stato, invocando un suo intervento presso il dr. Zanini e il dr. Merlani, in ossequio all'art. 5 LIT («*1Le autorità informano la popolazione sulle loro attività ove sussista un interesse generale e non vi si opponga un interesse pubblico o privato preponderante.*

*2L'informazione dev’essere adeguata, chiara e rapida*»).

Richiesta che si era incrociata con la lettera di risposta dei dr. Zanini e Merlani la quale, secondo l'Associazione Phylax, non dava una risposta precisa a quanto richiesto, limitandosi a citare il sito internet Pubmed ed elencando come referenza alcuni link ad articoli istituzionali privi di valore scientifico e che non erano in grado di confermare l'efficacia dell'indossare la mascherina.

Ritenendo la risposta non esauriente, in data 20 maggio 2022 Phylax ha replicato ponendo nuovamente i medesimi quesiti. Lo stesso ha fatto in data 22 giugno 2022, 11 luglio 2022 e 2 agosto 2022. In data 8 agosto 2022 il Cancelliere ha risposto scrivendo che la risposta dell'Ufficio del Medico cantonale adempiva compiutamente i requisiti della LIT e aveva citato i riferimenti a studi e lavori ripresi da autorevoli enti internazionali.

Il 16 agosto 2022 l'Associazione si è rivolta, oltre al Cancelliere, anche al sig. Zali, Presidente del Consiglio di Stato, preposto «*alla sorveglianza generale sulla Cancelleria dello Stato*» (art. 9 cpv. 2 Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione) e ponendo nuovamente i medesimi quesiti ai dr. Zanini e Merlani.

Il Consiglio di Stato ha risposto osservando nuovamente che ai quesiti era già stato risposto. L'Associazione ha allora risposto elencando una serie di leggi che secondo il suo giudizio sono state disattese o violate sia dal sig. Zali, sia dai Consiglieri di Stato.

A seguito di questa comunicazione, ve ne sono state ancora di natura telefonica e via posta elettronica con la segretaria del sig. Zali.

A seguito di tutto ciò, Phylax ha presentato la presente Petizione, lamentando la violazione della LIT per non aver «*identificato i documenti a cui era stato richiesto accesso*» e una «*piena incoerenza del contenuto della comunicazione*», mentre l'unico studio citato nel messaggio n. 8196 del 10 dicembre 2022 «*afferma addirittura che, in generale, l'evidenza dell'uso delle maschere rimane insufficiente*».

# 2. VERIFICA SULLA COMPETENZA, RIFLESSIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione sanità e sicurezza sociale ha preso atto della petizione. Essa si divide in due piani: uno è quello concernente la lamentata violazione della LIT; l'altro è quello relativo alla documentazione scientifica fornita, che secondo l'Associazione non ha valore scientifico e non può confermare l'efficacia dell'indossare le mascherine.

La Commissione sanità e sicurezza sociale, nelle sue competenze, non intravvede una violazione della LIT in quanto ritiene che la risposta inviata dall'Ufficio del Medico cantonale ai petenti il 9 maggio 2022 adempie compiutamente i requisiti della Legge, fornendo chiaramente i riferimenti a studi e lavori ripresi da autorevoli enti internazionali e le relative bibliografie inerenti alle richieste di precisazione. La consultazione dei citati documenti dà una visione esauriente della documentazione e dei dati che sono stati alla base delle decisioni emanate dai Governi mondiali. Se i petenti si riferivano a dei documenti *in particolare* avrebbero dovuto indicarli*,* come esplicitato dall'art. 13 cpv. 2 LIT: «*La domanda di accesso deve fornire indicazioni sufficienti affinché il documento possa essere facilmente reperito*». Ad ogni buon conto, qualora si ritenessero violati degli articoli della LIT, i rimedi di diritto sono previsti in detta legge e tra questi non è compresa una competenza del Gran Consiglio o di una sua commissione.

Il Gran Consiglio non ha competenza in materia di mascherine e le richieste della Petizione non competono a una Commissione parlamentare, bensì chiaramente al Governo cantonale, laddove gli vengono concessi dei margini di manovra dall'Autorità federale, come prescritto dall'art. 75 della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp), il quale sancisce che «*i Cantoni eseguono la presente legge per quanto la competenza non spetti alla Confederazione*», e dall'art. 77 cpv. 3 lett. a), con il quale la Confederazione può «*prescrivere ai Cantoni provvedimenti intesi a uniformare l'esecuzione*».

L'art. 4 LEp prevede che:

“*1Il Consiglio federale definisce, in collaborazione con i Cantoni, gli obiettivi e le strategie per l'individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse.*

*2Nella definizione degli obiettivi e delle strategie occorre tener conto in particolare:*

*a. dei risultati dei rapporti di cui all'articolo 76;*

*b. delle raccomandazioni e delle direttive internazionali;*

*c. dello stato attuale della scienza.*

*3La Confederazione e i Cantoni verificano sulla base dei rapporti se gli obiettivi sono raggiunti e, se del caso, prendono i provvedimenti necessari*”.

Con l'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) il Consiglio federale sanciva l'obbligo di portare la mascherina nei trasporti pubblici, negli ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani. I Cantoni o i gestori potevano prevedere l'obbligo di portare una mascherina facciale in altre strutture, se necessario per proteggere le persone presenti, segnatamente in strutture in cui sono presenti persone particolarmente a rischio.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, i mezzi di cui il Gran Consiglio dispone per procedere ai chiarimenti richiesti da questa petizione sono – per forza di cose e in virtù del principio della separazione dei poteri – limitati se non addirittura inesistenti.

# 3. CONCLUSIONE

Visto quanto esposto in precedenza, la Commissione sanità e sicurezza sociale invita il Gran Consiglio a non entrare nel merito della petizione e ad archiviarla.

Per la Commissione sanità e sicurezza sociale:

Matteo Quadranti, relatore

Agustoni - Alberti - Cedraschi - Crivelli Barella - Filippini-
Fonio - Forini - Galusero - Ghisletta - Gianella Alex -
Jelmini - Ortelli M. - Polli - Riget - Robbiani - Tonini